

PRIVACY:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA (DPS)

Si segnala che il **D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012** ha modificato alcune disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, sopprimendo dagli adempimenti di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

Pertanto, l'obbligo di aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno di redigere ed aggiornare il DPS, è venuto meno, salvo la sua reintroduzione entro giugno 2012.

Codice in materia di protezione dei dati personali D.L. n. 196 del 30 giugno 2003

Il Codice, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, riunisce in un unico contesto la Legge 675/1996, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, ma contiene anche importanti novità tenendo conto della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il Testo Unico è volto all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti, alla semplificazione degli adempimenti e, di fatto, sostituisce la Legge n. 675/1996.

La normativa è posta a tutela di tutti i dati personali, ossia, qualsiasi informazione, relativa a persona fisica o giuridica, che ne consenta l'identificazione. Per questo motivo sono tenuti al rispetto della normativa tutti i soggetti che trattano dati personali, quindi, il 99% delle aziende.

Alcuni adempimenti previsti dalla Normativa:

- la notifica del Garante (se necessaria);
- formulazione dell'informativa;
- raccolta del consenso;
- nomina di incaricati e definizione dei loro ambiti di competenza / controllo del loro operato;
- nomina degli eventuali responsabili;
- predisposizione delle misure minime di sicurezza.

Sanzioni previste dalla Normativa:

Il sistema delle sanzioni, previsto dal Codice della privacy, ha una sua autonoma definizione e si articola sia con riferimento al comparto penale che civile ed amministrativo.

Alcune sanzioni:

- omessa o non idonea informativa: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000 a un massimo di € 18.000
- omessa o infedele notificazione Art. 163, pagamento di una somma da € 10.000 a € 60.000
- omessa adozione delle misure minime di sicurezza Art. 169 arresto sino a due anni o ammenda da € 10.000 a € 50.000.